



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

AREA  
SERVIZI ALLA RICERCA  
E TRASFERIMENTO  
TECNOLOGICO

Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento

Ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento

Al Dirigente Area Servizi Economici e Finanziari

**Oggetto: legge n. 79/2022 - Assegni di ricerca – Disciplina fase transitoria**

Come noto la legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» ha apportato significative modifiche alla legge 240/2010, fra cui la soppressione degli assegni di ricerca e l’istituzione dei contratti di ricerca. Il comma 6-quaterdecies dell’art. 14 della legge in questione ha previsto una *disciplina transitoria per gli assegni di ricerca in relazione ai quali, per i 180 giorni seguenti all’entrata in vigore della legge n. 79, si rende ancora possibile l’indizione di procedure per il conferimento degli stessi in presenza di due condizioni, alternative tra loro: che le relative risorse siano state già programmate alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero che le stesse vengano deliberate dagli organi di governo dell’ateneo entro il predetto termine di 180 giorni dall’entrata in vigore delle presenti. Resta inteso che, anche successivamente allo stesso termine, gli assegni di ricerca già in essere restano regolati dalle disposizioni vigenti al momento della loro attivazione, inclusive della disciplina dei regolamenti di ateneo relativamente alle possibilità di proroga o rinnovo disposizioni (nota Ministra Università e Ricerca 8.7.2022).*

Nelle more di ulteriori e necessari approfondimenti, anche attraverso opportuni chiarimenti da parte del MUR, e fermo restando che la disciplina transitoria è volta a garantire lo



svolgimento di progetti di ricerca attraverso il reclutamento nel breve periodo di una categoria ormai ad esaurimento, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

Sulla base di quanto previsto dal sopra citato art. 14 comma 6-quaterdecies risulta possibile procedere ad emanare, entro e non oltre 180 giorni decorrenti dal 30.6.2022 (quindi entro il 27/12/2022), previa delibera dei consigli di Dipartimento, bandi per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi del regolamento di Ateneo in materia tuttora vigente. Analogamente si potrà procedere, sempre nei suddetti 180 giorni, a bandire assegni di ricerca anche di durata biennale o triennale ai sensi dell'art. 6 comma 1 dell'attuale regolamento di Ateneo in materia.

Gli assegni di ricerca già in essere e/o già banditi alla data di entrata in vigore della legge 79/2022 potranno, se il bando lo prevedeva espressamente, essere rinnovati alla loro naturale scadenza secondo la disciplina di cui al regolamento di Ateneo in materia. Allo stesso modo, si ritiene che anche gli assegni di ricerca banditi nei 180 giorni successivi al 30.6.2022 potranno essere rinnovati, purchè il rinnovo sia stato previsto nel bando.

In ogni caso, proprio perché si tratta di una figura ad esaurimento ed anche per evitare il più possibile sovrapposizioni con la figura del contrattista di ricerca di imminente introduzione, si raccomanda particolare cautela nel procedere sia a nuove attivazioni che a rinnovi dei contratti in questione.

I contratti per assegni di ricerca banditi nei 180 giorni successivi al 30.6.2022 dovranno essere stipulati entro i termini di norma necessari per l'espletamento delle procedure di reclutamento. Non sarà quindi possibile bandire assegni di ricerca con previsione di una loro attivazione differita nel tempo, in quanto di fatto elusiva rispetto al contenuto della riforma di cui all'art. 14 della legge 79/2022.

Infine, preme ricordare che l'art. 14 comma 6-vicies ter legge n. 79/2022 ha escluso la



possibilità che università ed istituti di istruzione universitaria conferiscano borse di studio “per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato”. La Ministra, con nota dell’ 8.7.2022, ha precisato che nessuna altra modifica è intervenuta sull’istituto delle borse di studio, ovvero delle “borse di studio per attività di ricerca post laurea”, che restano tuttora regolate dai singoli atenei sulla base dell’ampia autonomia ad essi riconosciuta dalle norme primarie di riferimento (in particolare l’art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 e l’art. 60, comma 1, del D.L. n. 169/2013) che ne consente già molteplici possibilità di impiego; per la nuova regolamentazione dell’istituto si rimanda al proseguimento dell’iter parlamentare della riforma pre-ruolo. Anche a tale riguardo si raccomanda però un’attenta valutazione circa la coerenza dello strumento utilizzato con le attività che si richiede di svolgere.

Cordiali saluti

La Rettrice